DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'INTERVENTO ORDINARIO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 6

Disposizioni in materia di personale

Il personale di qualunque Amministrazione, gia' in servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica fino al 28 febbraio 1994. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1994, non più in vigore dal 9 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-avvio-dell-intervento-ordinario-nelle-aree/art-6-disposizioni-in-materia-di-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it